

STUDIO LEGALE

PATROCINIO PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE E NANTI LE MAGISTRATURE SUPERIORI

Avvocato TIZIANO FLORIS
Avvocato SOLANGE PES
Avvocato MARIA ROSA GRAZIANO
Avvocato MARIA BONARIA BIUMI

Via Carrara, 22 - 09125 Cagliari - Tel.070303882 - fax 0703459172

E-mail: studiolegalefloris@tiscali.it

Pec: studiolegalefloris@pec.it - avv.solangepes@pec.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

MAGISTRATURA DEL LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON ISTANZA CAUTELARE EX ART.700 C.P.C., E CON RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI, AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C.

Proposto nell'interesse del sig. **CAOCCI ALESSANDRO**, nato a Cagliari il 17.10.1967, residente in Quartu S'Elena (CA), nella via Dei Lillà n.28, codice fiscale CCCLSN67R17B354O, elettivamente domiciliato in Cagliari, nella via Carrara n.22, presso lo studio legale degli avvocati Tiziano B. Floris, codice fiscale FLRTNB61M17B354Q e Solange Pes, codice fiscale PSENG72P50Z110Z, che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, in virtù di procura stesa a margine del presente atto, i quali difensori indicano, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.125 comma 1, 136 comma 3 c.p.c. e 16 comma 1 bis del Decreto Legislativo 546/92 e successive integrazioni e/o modificazioni, il numero di fax 0703459172 e gli indirizzi di posta elettronica certificata, comunicati al proprio Consiglio dell'Ordine Professionale di Cagliari, rispettivamente, studiolegalefloris@pec.it e avv.solangepes@pec.it

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, codice fiscale 80185250588, nella persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge, dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA, in persona del legale rappresentante pro tempore;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA,

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

19 GEN 2017

IL CANCELLIERE

Il sottoscritto, informato ai sensi dell'art.4, comma 3 del D. Lgs.vo n.28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt.17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, nonché della possibilità di ricorrere alla conenzione di negoziazione assistita, ex lege 162/2014, conferisce formale procura a rappresentarlo e difenderlo, congiuntamente e disgiuntamente, nel presente procedimento, fasi e gradi ulteriori, fino a finale esecuzione, compreso il giudizio di opposizione, con ogni e più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di transigere, conciliare, rinunciare agli atti e accettare rinunce, chiamare terzi in causa, pro-porre domande riconvenzionali, proporre motivi aggiunti, modificare le conclusioni assunte, riassumere giudizi, nominare sostituti con pari facoltà, eleggere altro domicilio, incassare somme nonché anche quietanzare, all'avvocato Tiziano Floris, all'avvocato Solange Pes, nel cui studio professionale, sito in Cagliari nella via F. Carrara n.22, dichiara di eleggere domicilio. Ai sensi degli artt. 7 e 13 del Decreto L.gs.vo 196/2003, dichiara di essere stato edotto che i propri dati personali, anche raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e con logiche a questo correlate, prestando, per tale scopo, il consenso al loro trattamento, sia a mezzo di strumenti manuali, sia a mezzo di strumenti informatici

CAGLIARI, 19.01.2017

è autentica

[Firma]

AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI CAGLIARI, in
persona del legale rappresentante pro tempore

RESISTENTI

NONCHÉ NEI CONFRONTI DI

tutti i soggetti attualmente iscritti nelle Graduatorie Ad Esaurimento (cosidette G.A.E.), I (prima) fascia – personale docente ed educativo della Scuola Primaria/Scuola Infanzia, della Provincia di Cagliari, valide per il triennio 2014/2017, che verrebbero pregiudicati dall'odierno ricorrente, per effetto del suo inserimento, in posizione precedente, nella suddetta Graduatoria, in esito all'accoglimento del presente ricorso.

LITISCONSORTI

FATTO E DIRITTO

-I-

Il sig. Caocci Alessandro ha conseguito, nell'anno scolastico 1986/1987, il diploma di maturità magistrale presso l'Istituto Magistrale Statale "F. De Sanctis" di Cagliari, conseguendo una votazione di 39/60.

Come è oramai noto, il titolo acquisito negli Istituti Magistrali a seguito di regolare corso di studi entro il 2001/2002 (anno in cui è stato istituito il corso di Laurea in Scienze della Formazione) possiede valore abilitante, a tutti gli effetti di legge, all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

Ciò trova espressa previsione in molteplici disposizioni di legge e di rango secondario.

In particolare, ci si riferisce:

- all'art.53 del R.D. 6 maggio 1923, n.1054 (*"L'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari"*);
- all'art.197, comma I, del Decreto Leg.vo 16 aprile 1994 n.297 (*"A conclusione degli studi svolti nel ginnasio – liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di stato e si svolge in un'unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare"*);
- all'art.194, comma I, del Decreto Leg.vo 16 aprile 1994, n.297 (*"Al termine*

del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle Scuole Materne", ora Scuola dell'Infanzia). Benché la norma testè citata sia stata abrogata per effetto della Legge n.226/2005, l'art.31 comma 2, di quest'ultima, ha previsto che "...continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di Istituti e Scuole di Istruzione Secondaria Superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, e agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi..";

- *all'art.15, comma VII, del D.P.R. 23 luglio 1998, n.323 ("I titoli conseguiti nell'esame di stato a conclusione dei corsi di studio dell'Istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare");*
- *all'art.2, comma I, del D.M. 10 marzo 1997 ("I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali nell'Istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'art.9, comma II, della citata legge n.444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato.*

Non ultimo, anche il D.D.G. (Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico) 24 settembre 2012, n.82, di indizione del concorso finalizzato al reclutamento del personale docente per le Scuole dell'Infanzia e Primaria, prevede tra i soggetti ammessi alla selezione, i candidati in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002.

Il valore abilitante del titolo magistrale, d'altra parte, è oramai pacificamente riconosciuto anche dalla giurisprudenza, a partire dal parere reso dal Consiglio di Stato in sede consultiva, nell'adunanza del 5 giugno 2013, poi recepito dal D.P.R. 25 marzo 2014, secondo il quale *"In altri termini, prima*

dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n.1054, in combinato disposto con l'art.197 Decreto Leg.vo 16 aprile 1994, n.297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art.15, comma 7, del D.P.R. 23 luglio 1998, n.323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal D.D.G. n.82 del 24 settembre 2012".

Alla luce della normativa summenzionata, dunque, nessun dubbio può fondatamente residuare sul valore abilitante del titolo posseduto dall'odierno ricorrente.

-II-

II.A. Il titolo di studio di cui il ricorrente è in possesso, gli attribuisce, certamente, il diritto ad essere inserito nelle Graduatorie Ad Esaurimento (G.A.E.).

Al fine di chiarire cosa siano tali graduatorie e che ruolo rivestano nell'*iter* di reclutamento del personale docente della scuola, occorre richiamare, seppur sinteticamente, le principali disposizioni di legge che negli anni ne hanno definito la natura e la funzione.

Le loro origini coincidono con l'emanazione del Decreto Leg.vo 16 aprile 1994, n.297 (così come modificato dalla Legge 3 maggio 1999, n.124), il quale ha previsto la trasformazione delle graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria in Graduatorie Permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'art.399, comma 1, del medesimo decreto legislativo (cfr. art.401, comma I, del Decreto Leg.vo n.297/1994).

L'art.399, comma I, infatti, stabiliva che l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, avesse luogo per il 50% dei posti assegnabili annualmente, mediante concorsi per titoli ed esami, e per il restante 50% attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401. Successivamente, con la Legge 27 dicembre 2006, n.296 (cd. Finanziaria 2007), le graduatorie permanenti sono state trasformate in Graduatorie Ad Esaurimento (G.A.E.).

La nuova disciplina legislativa aveva l'intento *"di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione"* e, a tal fine, stabiliva che nella graduatorie così ridenominate potessero inserirsi a pieno titolo coloro che fossero stati in possesso di un'abilitazione nonché, con riserva, coloro che avessero avuto in corso una procedura abilitante (ordinaria o riservata).

Da ultimo, attraverso la Legge 13 luglio 2015, n.107 (c.d. *"Legge per la Buona Scuola"*), il legislatore ha previsto espressamente le G.A.E. tra i canali di reclutamento del personale docente a tempo indeterminato.

Più precisamente, il Ministero ha dato avvio alle assunzioni per l'anno scolastico 2015/2016 secondo una procedura articolata in quattro fasi:

- la **fase 0** (cfr. art.1, comma 95), che prevede l'assegnazione del 50% dei posti disponibili mediante il ricorso a concorsi per titoli ed esami, e per il restante 50% attingendo proprio alle G.A.E.;
- la **fase A** (cfr. art.1, comma 98, lett. a), avente ad oggetto i posti dell'organico di diritto che residuano dalla fase 0, destinata ai soggetti iscritti nelle graduatorie del concorso per titoli ed esami bandito con D.D.G. n. 82/2012 e ai soggetti iscritti nelle G.A.E.;
- la **fase B** (cfr. art.1, comma 98, lett. b), che riguarda i posti dell'organico di diritto che residuano dalla fase A e si rivolge a coloro che non sono stati destinatari di proposta di assunzione nella predetta fase;
- la **fase C** (cfr. art.1, comma 98, lett. c), la quale interessa coloro che non sono stati destinatari di proposta di assunzione, né in fase A, né in fase B, ed è diretta ad attribuire i posti dell'organico potenziato.

Non occorre aggiungere altro, a giudizio di questo patrocinio, per spiegare come l'inserimento nelle Graduatorie Ad Esaurimento rappresenti, allo stato attuale, una delle due vie per accedere ad incarichi di docenza a tempo indeterminato.

Tuttavia, come è noto, del tutto inaspettatamente, con il D.M. 1 aprile 2014, n.235, il Ministero non ha previsto l'inserimento nelle G.A.E. dei soggetti che, come il ricorrente, hanno conseguito il diploma magistrale entro il 2001/2002.

Il D.M. n.235/2014, infatti, si è limitato a stabilire che il personale docente ed educativo, già inserito a pieno titolo o con riserva nelle fasce I, II, III e aggiuntiva delle Graduatorie Ad Esaurimento costituite in ogni Provincia,

potesse chiedere (entro e non oltre il termine del 10.05.2014 ed esclusivamente mediante modello *web*):

- la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria;
- la conferma dell'iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa;
- il trasferimento da una Provincia ad un'altra (cfr. artt.1 e 9).

Ha, altresì, specificato che le Graduatorie Ad Esaurimento hanno validità per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato sui posti annualmente autorizzati, oltre che per il conferimento delle supplenze annuali e per quelle fino al termine delle attività didattiche (art.7).

La mancata previsione dell'inserimento in G.A.E. dei diplomati magistrali entro l'anno scolastico 2001/2002, può essere verosimilmente ricondotta al fatto che il diploma magistrale è stato considerato titolo abilitante all'insegnamento solo a partire dal citato intervento del Consiglio di Stato, il cui parere è stato formalizzato dal D.P.R. del 25 marzo 2014.

Sulla questione, pertanto, si è trovato nuovamente ad intervenire il Consiglio di Stato (questa volta in sede giurisdizionale), che con la Sentenza del 16 aprile 2015, n.1973, ha dichiarato illegittimo e annullato il D.M. n.235/2014, nella parte in cui ha precluso ai docenti muniti di diploma magistrale, di presentare domande dirette all'inserimento nelle Graduatorie Ad Esaurimento.

Il principio sviluppato dai giudici di Palazzo Spada è, infatti, il seguente:

“Ora, non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali [...] In tale senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati”.

Orbene, a seguito della pubblicazione della citata Sentenza (peraltro sistematicamente confermata anche dalle pronunce in seguito intervenute: cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 2 dicembre 2015, n.5439; 10 settembre 2015, n.4232; 3 agosto 2015, n.3788; 27 luglio 2015, n.3673; 27 luglio 2015, n.3675; 21 luglio 2015, n.3628), non vi sono margini per dubitare del diritto che l'odierno ricorrente vanta all'inserimento nelle, oramai più volte citate, G.A.E..

II.B Né, tantomeno, potrebbe, per ipotesi, sostenersi che il ricorrente non abbia più diritto all'inserimento in G.A.E., non avendo presentato domanda telematica entro il termine del 10 maggio previsto dal D.M. n.235/2014.

Tale decreto, infatti, ha previsto che le domande di aggiornamento, permanenza e trasferimento, potessero essere presentate solo ed esclusivamente da chi era già inserito in Graduatoria.

-III-

Proseguendo, vi è da osservare, inoltre, che il ricorrente, attualmente, non è inserito nelle G.A.E., poiché il M.I.U.R. col proprio comportamento illegittimo, in costanza dell'aggiornamento delle Graduatorie, non ha mai concesso l'ingresso nelle medesime ai docenti abilitati con il diploma di maturità magistrale, per l'erronea supposizione che il titolo dagli stessi posseduto, non fosse abilitante.

Va da sé, come tale situazione abbia cagionato un ingente danno in capo all'odierno ricorrente, precludendogli ogni possibilità lavorativa attraverso contratti di lavoro con l'Amministrazione resistente.

- IV -

Passando, brevemente, alla trattazione del profilo concernente la giurisdizione, occorre osservare come la controversia in esame sia, indubbiamente, da sottoporsi, come si è fatto, alla cognizione del Giudice Ordinario, in funzione del Giudice del Lavoro.

In ossequio all'orientamento della Suprema Corte, a seguito della trasformazione delle Graduatorie relative ai singoli concorsi in Graduatorie Permanenti (oggi denominate Ad Esaurimento), nelle quali sono inclusi tutti i docenti in possesso di abilitazione, è cambiata la posizione giuridica di coloro che sono inseriti nelle Graduatorie medesime.

Tale posizione, infatti, è divenuta di diritto soggettivo, poiché concerne la "pretesa" all'inserimento in Graduatoria, i cui fatti costitutivi corrispondono

al possesso di un titolo ottenuto ai sensi delle disposizioni normative (ex plurimis, CASS. CIV., Sentenza n.6752/2015).

Viepiù, le Sezioni Unite della Cassazione, hanno statuito che le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento del personale docente, non si configurano come procedure concorsuali e, quindi, non appartengono alla Giurisdizione del Giudice Amministrativo, bensì a quella del Giudice Ordinario, poiché vengono in considerazione atti ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, ex art.5 comma 2, Decreto Leg.vo 165/2001, innanzi ai quali si configurano diritti soggettivi.

Ciò che caratterizza la pretesa, infatti, consiste nella conformità o difformità alla legge, degli atti inerenti ad un rapporto di lavoro già instaurato e, quindi, di gestione della Graduatoria utile per l'eventuale assunzione.

L'approdo giurisprudenziale indicato, non è stato intaccato dall'Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n.27991/2013, poiché essa, ben lungi dal prevedere la giurisdizione del Giudice Amministrativo, ribadisce la giurisdizione esclusiva del Giudice Ordinario in materia di inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento.

Nella pronuncia appena citata, infatti, la Suprema Corte afferma che la Giurisdizione si deve attribuire al Giudice Amministrativo nella "...diversa..... fattispecie allorché l'oggetto del giudizio innanzi al Giudice Amministrativo sia la regolamentazione stessa delle Graduatorie Ad Esaurimento".

Va da sé, che mercé il presente ricorso, presentato a questo Tribunale, il ricorrente rivendica il diritto all'inserimento in Graduatoria onde ottenere il conferimento di posti lavorativi che si rendano disponibili in favore di docenti in possesso di requisiti determinati, previsti dalla legge.

Sulla base di quanto esposto, la questione della giurisdizione si ritiene possa essere risolta in virtù del consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui "in tema di Graduatorie Permanenti del personale della scuola con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in Graduatoria ai sensi del Decreto Leg.vo n.297/94, la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con le capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte alle quali sono configurabili i diritti soggettivi".

Sotto il medesimo profilo, si dirà che il TAR del LAZIO, sez III, con Sentenza

del 02.07.2015, n.8838, ha confermato la propria carenza di giurisdizione, proprio in merito alle controversie volte all'inserimento nelle G.A.E. dei diplomati magistrali in quanto "sulle controversie aventi ad oggetto le Graduatorie Ad Esaurimento della scuola, sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario, in considerazione della natura della situazione giuridica protetta e dell'attività esercitata dall'Amministrazione e tenuto anche conto dell'assenza di una procedura concorsuale in senso stretto".

Anche la Giurisprudenza di merito ha ritenuto che in base al riparto di giurisdizione in materia di pubblico impiego privatizzato, ex art.63 Decreto Leg.vo n.175/2001, ogni qualvolta l'atto Amministrativo presupposto incida su posizioni di diritto soggettivo, è consentita unicamente l'instaurazione del giudizio dinnanzi al Giudice Ordinario (Tra le altre, Trib. Messina, 26.09.2014 e Ord. RG.529/2015 Tribunale di Avezzano).

Con riferimento, invece, alla competenza territoriale attinente la fattispecie de qua, vi è da evidenziare come essa sia da determinarsi presso codesto Tribunale di Cagliari, posto che con riguardo alla controversia relativa ad un rapporto di lavoro ancora da costituire fra le parti, la competenza deve essere individuata nella circoscrizione in cui ha sede la struttura periferica (Area Territoriale), nella quale sono ricompresi gli Istituti Scolastici presso i quali il lavoratore chiede di essere addetto, simmetricamente a quanto avviene nei casi in cui il rapporto di lavoro controverso è ancora in vigore o è stato risolto, allorché rileva l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto stesso.

Del medesimo avviso, pervero, è la Cassazione Civile, sezione VI n.21506/2013, con la cui pronuncia ha ribadito il principio consolidato in giurisprudenza (ex multis, Cassaz. Civ. 14666/00), in base al quale l'art.413 comma 5 c.p.c., è inapplicabile in tutti i casi, come quello attuale, in cui si verte circa un rapporto di lavoro ancora da costituire tra le parti, soggiungendo che non possono operare – al fine della determinazione della competenza territoriale – nè il foro in cui è sorto il rapporto, nè quello della dipendenza aziendale, occorrendo fare unicamente applicazione del terzo e residuale criterio previsto dall'art.413 c.p.c. citato, ossia del foro della sede del datore di lavoro.

ISTANZA CAUTELARE

Sotto il profilo che si viene ora ad esporre, ovvero sull'adozione di una misura

cautelare che, medio tempore, consenta all'odierno ricorrente di poter essere inserito nelle Graduatorie Ad Esaurimento (G.A.E.), proprio sulla base dello status del conseguito diploma magistrale, occorre evidenziare come il mancato inserimento nelle G.A.E. stesse, ha precluso allo stesso l'accesso al ruolo per lo scorrimento delle Graduatorie attraverso il sistema del cosiddetto "doppio canale", di cui all'art.399 comma 1 del Decreto Leg.vo n.297/94.

E' di intuitiva evidenza, pertanto, il pregiudizio subito dal ricorrente al quale è negato il diritto di stipulare contratti di lavoro a tempo indeterminato, pur essendo in possesso di un valido titolo abilitativo all'insegnamento della Scuola Infanzia/Scuola Primaria, il cui valore è stato consacrato in fonti normative come il D.P.R. n.323/98, art.15 comma 7, ed il D.M. 10.03.1997, n.175, artt.2 e 3 e, finanche, dalla Giurisprudenza Amministrativa ed Ordinaria.

Vi è da aggiungere, ancora, sotto la medesima prospettiva, che all'odierno ricorrente, attualmente, è parimenti impedito di stipulare anche contratti di lavoro a tempo determinato, per supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche. Tali tipologie di supplenze, infatti, sono riservate ai soli docenti abilitati inseriti nelle G.A.E., come precisa la Legge n.124/1999 ed il D.M. n.131/2007, il quale, all'art.1 comma 2, stabilisce che *"per l'attribuzione delle supplenze annuali e temporanee al termine delle attività didattiche, si utilizzano le Graduatorie ad Esaurimento, di cui all'art.2"*.

Giova evidenziare, vieppiù, che il Consiglio di Stato, con Ordinanza n.3909/2015, ha consentito ai docenti inseriti con riserva nelle G.A.E., di stipulare contratti per supplenze lunghe, in attesa della definizione nel merito, di una controversia pendente di cui siano parte.

Sulla base di quanto, seppur brevemente, argomentato, ne discende la necessità inevitabile di assicurare cautelamente, ravvisatane l'assoluta urgenza, il diritto dell'odierno ricorrente di essere inserito nelle G.A.E., nelle more della pronuncia sul merito da parte di questo Tribunale.

Dall'esclusione dalle G.A.E., parte ricorrente subisce un pregiudizio grave, attesa l'impossibilità di essere inserito a tempo indeterminato, per lo scorrimento della Graduatoria, con altresì perdita di chances ai fini della copertura di posti di supplenze annuali e al termine delle attività didattiche, come sopra evidenziato.

Il *fumus boni iuris*, pertanto, emerge in tutta la sua portata, dalle

argomentazioni poste a base della presente domanda, la cui assoluta fondatezza lascia trasparire, senz'altro, l'accoglimento del ricorso oggi dispiegato.

In relazione al profilo del *periculum in mora*, occorre ancora soggiungere, che la Legge 107/2015, all'art.1, comma 105, prevede che il ricorso alle G.A.E., ai fini dell'assunzione attraverso il sistema di reclutamento sopra evidenziato del "doppio canale", rimane in vigore fino ad esaurimento delle medesime Graduatorie, dopo di che le stesse perdono efficacia.

Va da sé, pertanto, che in assenza di un provvedimento che lo inserisca con riserva nelle G.A.E., il ricorrente corre il grave rischio di perdere ogni possibilità di stabilizzazione per scorrimento delle Graduatorie, qualora le stesse risultassero definitivamente esaurite all'esito del piano straordinario di assunzioni tutt'ora in corso.

Infine, nelle more della decisione sul merito del presente ricorso, ed indipendentemente dalle procedure di assunzione a tempo indeterminato, particolari ragioni d'urgenza rendono necessaria la domanda di una misura cautelare, atta ad ottenere l'inserimento con riserva del ricorrente nella I (prima) fascia delle G.A.E., cui lo stesso aspira ad essere immesso a pieno titolo, anche alla luce della recentissima Giurisprudenza della sezione VI del Consiglio di Stato.

Si dirà, infatti, che con Ordinanza n.3909/2015 (depositata in Segreteria il 31.08.2015), il Consiglio di Stato, Sezione VI, appunto, ha ordinato l'ottemperanza alla propria pronuncia in sede cautelare (Ordinanza n.1089 dell'11.03.2015), con cui, in riforma ad altra Ordinanza di rigetto del TAR LAZIO, si imponeva al M.I.U.R. l'ammissione con riserva di un gruppo di ricorrenti in possesso dei diplomi magistrali conseguiti entro l'anno 2002, nelle relative G.A.E., in attesa di inserimento a pieno titolo nelle stesse Graduatorie.

Il Consiglio di Stato, pertanto, ha chiarito definitivamente che i docenti inseriti con riserva nelle G.A.E., in quanto destinatari di provvedimenti cautelari resi in un contenzioso pendente, pur non potendo stipulare contratti di lavoro a tempo indeterminato, nelle more dell'accertamento del loro diritto attraverso Sentenza definitiva di merito, devono poter stipulare contratti per incarichi di supplenza riservati ai docenti abilitati – ai sensi della Legge n.124/1999, art.1 e del D.M. n.235/2014, art.7, comma 1 – alle medesime

condizioni dei colleghi inseriti in G.A.E. a pieno titolo.

La mancata iscrizione con riserva in tempo utile nelle G.A.E. della Scuola Infanzia/Scuola Primaria, pregiudica al ricorrente, la possibilità, anche potenziale, di stipulare contratti a termine per la copertura di tali posti di supplenza, nonché di accedere a proposte di nomina a ruolo, atteso che dette Graduatorie hanno valenza triennale per gli anni scolastici 2014/2017.

Ciò determinerebbe, per la parte ricorrente, un danno certamente economico, oltre che sotto il profilo personale.

In ragione delle argomentazioni sopra illustrate e riservata ogni migliore difesa nel proseguo del giudizio, l'odierno ricorrente, come sopra rappresentato e difeso

CHIEDE

che il Tribunale adito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 415 c.p.c., voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e di discussione del presente ricorso, al fine di – rigettata ogni contraria istanza, argomentazione, deduzione ed eccezione - accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

in via cautelare e di urgenza, accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, anche con decreto inaudita altera parte, ai sensi e per gli effetti dell'art.669 sexies comma 2 c.p.c., ovvero previa comparizione delle parti, disporre, nelle more del giudizio di merito, l'immediato inserimento, con riserva, del ricorrente nella I (prima) fascia della Graduatoria Ad Esaurimento della Provincia di Cagliari, del Personale Docente ed Educativo della Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria, per il triennio 2014/2017;

1. **nel merito**, previa disapplicazione degli atti e/o provvedimenti amministrativi illegittimi, previo accertamento del possesso da parte del ricorrente del diploma di Istituto magistrale conseguito anteriormente all'anno scolastico 2001/2002, dichiarare il diritto del ricorrente medesimo, ad essere inserito, definitivamente, nella I (prima) fascia della Graduatoria Ad Esaurimento (G.A.E.) della Provincia di Cagliari del personale docente ed educativo della Scuola dell'Infanzia e Primaria per il triennio 2014/2017 e, per l'effetto, ordinare all'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna e all'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna, ambito territoriale per la Provincia di Cagliari, l'inserimento nella suddetta

Graduatoria, secondo il punteggio in possesso del ricorrente;

2. condannare l'Amministrazione resistente al rimborso delle spese e competenze del presente giudizio, con ogni conseguente pronuncia in ordine al risarcimento del danno, in favore del ricorrente, da determinarsi in via equitativa;
3. ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, considerata la consistenza numerica dei litisconsorti e l'impossibilità di una loro concreta identificazione, che rende la notifica del presente ricorso impossibile nei modi e nelle forme ordinarie, autorizzare, ai sensi dell'art.151 c.p.c., la notificazione del ricorso medesimo, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, mediante pubblicazione nell'apposita area del sito internet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.), convenuto.


Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che sussiste l'esenzione dal contributo unificato di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art.9, comma 1 bis, del D.P.R. 30.05.2002, n.115.

Si offrono, in produzione, costituendo parte integrante del presente ricorso, i documenti di seguito elencati:

- 1) copia fotostatica originale diploma maturità magistrale conseguito nell'anno scolastico 1986/87, presso Istituto Magistrale Statale "F. De Sanctis" di Cagliari, con riserva di esibizione dell'originale, di cui già si è in possesso, in udienza;
- 2) copia fotostatica certificato di attestazione conseguimento diploma maturità magistrale nell'anno scolastico 1986/87, presso Istituto "F. De Sanctis" di Cagliari;
- 3) dichiarazione sostitutiva certificazione, ex art.46 D.P.R. 445/2000, con allegato documento di riconoscimento.

Cagliari, 10 gennaio 2017

Avvocato Tiziano Floris



Avvocato Solange Pes

